



Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 64/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4075 AI SENSI DELL'ART. 6,
COMMA 4, LETT. D), DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.
(<https://ilnostrosi.com>)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4075 e relativi allegati, acquisita in data 1° febbraio 2022 (prot. n. DDA/0000404), con la quale è stata segnalata dal sig. Enzo Morandini la presenza, sul sito *internet* <https://ilnostrosi.com/>, di un’opera di carattere editoriale diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Direzione servizi digitali

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che: *“I testi riportati sul sito oggetto della contestazione risultano copiati e maldestramente modificati. Il sito non presenta alcun estremo che permetta l'identificazione del titolare (no partita iva, no gdpr). In data 22 gennaio appena ho scoperto una pubblicità sponsorizzata del sito in questione ho inviato una mail chiedendo gentilmente la rimozione dei contenuti. La mail non ha mai ricevuto risposta”*;

VISTA la richiesta di integrazione all'istanza DDA/4075 ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i., inviata in data 3 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000465;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 16 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000629, con la quale il sig. Enzo Morandini comunicava di *“essere il titolare del dominio vienialnostromatrimonio.it acquisito il 20 dicembre 2018 e proponente un servizio, sempre dal medesimo anno, legato alla realizzazione di partecipazioni di matrimonio digitali. A questo link è possibile verificare gli estremi del dominio <https://who.is/whois/vienialnostromatrimonio.it> (...). Il sito oggetto della contestazione ilnostrosi.com offre dal 2021 lo stesso servizio proponendo tra l'altro grafiche identiche con una presentazione in homepage che segue pedissequamente la mia scandita da medesimi titoli e sottotitoli. Le parti testuali non si limitano a sfruttare a livello evocativo il mood di vienialnostromatrimonio.it ma ne seguono la consecutio logica risultando maldestramente modificate con la postposizione di parole o l'uso di sinonimi quando non si fa uso proprio del medesimo testo”*.

VISTO il confronto comparativo dei testi delle due homepage *vienialnostromatrimonio.it* e *ilnostrosi.com*, presentato dal sig. Enzo Morandini nella medesima comunicazione del 16 febbraio 2022;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata, risultava effettivamente che alcune parti del testo contenuto nel sito di proprietà del soggetto istante corrispondono a porzioni di testi presenti sul sito *ilnostrosi.com*;

RILEVATO, tuttavia, che non è possibile riscontrare un carattere creativo, così come definito in dottrina e giurisprudenza attraverso i concetti di novità e originalità, nella descrizione del servizio di realizzazione di *“partecipazioni di matrimonio digitale”*, in quanto costituiscono un testo prettamente funzionale e finalizzato all'organizzazione di un determinato servizio, ove non è possibile rilevare una personale e individuale espressione di una determinata oggettività;

RILEVATO peraltro che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, la somiglianza tra l'opera segnalata e le informazioni contenute all'interno del sito web <https://ilnostrosi.com> si ravvisa limitatamente nell'utilizzo di alcuni termini e che l'identità tra le opere non può essere ridotta solamente all'utilizzo di singoli termini isolati;

CONSIDERATA, pertanto, l'infondatezza della domanda del soggetto istante ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. d), del *Regolamento*, in quanto non può ravvedersi nella



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

fattispecie descritta alcuna violazione dei diritti d'autore e connessi;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. d), del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di manifesta infondatezza delle istanze, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4075 ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d) del *Regolamento*, per manifesta infondatezza.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore